

Disciplinare relativo al bando di gara a procedura aperta per l'esecuzione di due piezometri in Comune di Pollein e di una campagna di sondaggi geognostici nell'ambito del servizio di caratterizzazione della falda della piana di Aosta, comprendente l'area "ex Cogne".

(CUP: B64J13000010002 - CIG:74565961AE)

Il presente disciplinare di gara integra il bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, di aggiudicazione dell'appalto.

1. Acquisizione e presa visione della documentazione di gara: la documentazione di gara **non** è a pagamento e si compone di:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara ed allegati;
- c) quaderno d'oneri per l'esecuzione delle indagini analitiche- norme tecniche per l'esecuzione delle indagini geognostiche e caratterizzazione del sito – elenco prezzi (documento unico);
- d) schema di contratto.

L'elencata documentazione è reperibile nel link *appalti* del sito www.svda.it sezione *Bandi di gara*.

L'affidamento oggetto della presente procedura è disposto con DAC n. 076 del 11/04/2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'amministrazione aggiudicatrice in data 12 aprile 2018.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice <http://www.svda.it> sezione *Bandi di gara in corso* in data 21 giugno 2018;
- nell'albo pretorio del comune di Aosta.

2. Oggetto dell'appalto: l'appalto ha ad oggetto l'affidamento delle attività specialistiche inerenti l'esecuzione di due piezometri terebrati a carotaggio continuo esclusivamente a secco, di 25 m. in Comune di Pollein (AO), e una campagna di sondaggi geognostici alle spalle dell'arginatura del torrente Buthier e della Dora Baltea in Comune di Aosta, nell'ambito delle attività di caratterizzazione della falda della piana di Aosta, comprendente l'area *ex Cogne*.

La descrizione delle attività oggetto del presente affidamento è dettagliata nel *Quaderno d'oneri nuovi piezometri e nuovi sondaggi geotecnici*.

3. Sicurezza

A seguito dell'aggiudicazione l'operatore economico dovrà predisporre e presentare entro 30gg. (trenta) dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato con gli elementi del POS, come previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Gli oneri derivanti dalla redazione di detto piano sono da considerarsi ad integrale carico dell'operatore economico.

4. Durata

La durata dell'appalto è di **50 gg.** naturali e consecutivi, comprensivi dei giorni di inattività come di legge, a decorrere dalla data riportata sul verbale di consegna.

5. Importo dell'appalto

L'entità totale presunta dell'appalto è pari a € 61.136,81 IVA esclusa di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza e € 5.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

Precisazione: le attività dovranno essere preventivamente pianificate e concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice, gli Enti regionali preposti e i tecnici incaricati da Struttura VdA, e potranno subire, anche in corso d'opera, variazioni e modifiche in base a nuove esigenze nel frattempo emerse; la

quantificazione esatta delle prestazioni potrà essere pertanto definita esclusivamente a consuntivo e, in caso di necessità, non potrà superare l'importo a base d'asta.

I valori espressi nel computo metrico estimativo non si ritengono vincolanti per l'Amministrazione aggiudicatrice, né per gli Enti regionali preposti i quali si riservano la facoltà di diminuire o aumentare le suddette quantità, sulla base delle esigenze e delle necessità di approfondimento che saranno ritenute necessarie.

All'operatore economico aggiudicatario sarà liquidato il corrispettivo risultante dall'applicazione alle prestazioni effettivamente svolte dei prezzi unitari elencati nel quaderno d'onori al netto del ribasso offerto e al lordo gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa.

Tale importo sarà comprensivo delle spese e dei compensi accessori.

L'Appalto è finanziato con fondi della Regione Autonoma Valle d'Aosta D.G.R. 2052 del 2012 e s.m.i.

6. Requisiti di partecipazione.

6.1 Requisiti generali

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei contratti;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 2001, n.165 (*pantouflage*) o che sono incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

6.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti speciali:

- a) attestazione di qualificazione SOA in corso di validità nella categoria **OS-20B**, classifica **I** o superiore

oppure in caso di concorrente privo di attestazione SOA

- b) i requisiti di ordine speciale previsti dall'art.90 del D.P.R. 207/2010 e precisamente:
 1. importo per lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 61.000,00. L'elenco dovrà indicare:
 - il committente pubblico o privato dei lavori eseguiti;
 - l'oggetto dei lavori eseguiti (riconducibili alla declaratoria categoria **OS-20B indagini geognostiche**);
 - l'importo;
 - la data di esecuzione dei lavori;
 2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i);
 3. adeguata attrezzatura tecnica nella disponibilità dell'Operatore economico a titolo di proprietà, locazione finanziaria, noleggio;
 4. iscrizione al Registro delle imprese per attività inerente al presente affidamento (per attività inerente s'intende l'attività **primaria**).
- c) **Mezzi di prova per la dimostrazione dei requisiti dichiarati:** in sede di verifica dei requisiti di ordine speciale sopra elencati, l'Operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione aggiudicatrice tramite il sistema AVCPass:
 1. i certificati di esecuzione dei lavori analoghi eseguiti a comprova del requisito di cui al p.to b).1 che precede;

2. i bilanci o le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi attestanti i versamenti effettuati all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, a comprova del requisito di cui al p.to b).2 che precede;
3. la documentazione che attesta il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura a comprova del requisito di cui al p.to b).3 che precede;
4. la visura camerale in corso di validità a comprova del requisito di cui al p.to b).4 che precede.

7. Indicazioni per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di cui al precedente p.to 6.1) debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o consorzio;
- raggruppamenti: il requisito di cui al precedente p.to 6.2) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera b) del Codice: direttamente dal consorzio;
- consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lettera c) del Codice: direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici

8. Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto i soggetti – concorrenti singoli, associati o consorziati - di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/16 e smi in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al p.to 6) che precede.

Non possono partecipare alla gara gli operatori economici che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c) e e), del D.lgs. 50/16 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto predetto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendano riunirsi o si siano riuniti in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti di indicare in gara le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e che possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o consorziato.

Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

9. Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente p.to 6.2) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario.

10. Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105, comma 2, D.lgs. 50/16 e smi; in ipotesi di aggiudicazione, la mancata dichiarazione di voler eventualmente ricorrere al subappalto in sede di gara non comporta l'esclusione ma **l'impossibilità** per il concorrente di subappaltare tali attività nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura **non** possono essere affidatari di contratti di subappalto da parte dell'aggiudicatario dei lavori (art.105, comma 4, lettera a) D.lgs. 50/16 e smi).

11. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice, pari al 2% dell'entità totale dell'appalto, pari a euro **1.223,00** (*milleduecentoventitre/00 euro*), salvo quanto previsto allo stesso art.93.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1, del codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art.93, co.8, del d.lgs.50/2016 e smi, l'offerta deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, in ipotesi anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del D.lgs. 50/16 s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, comma 1, del Codice.

In caso di partecipazione in raggruppamento da costituire l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, a pena di esclusione, deve riferirsi a **tutti** gli operatori economici raggruppati.

Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La norma è diretta ad agevolare la sola partecipazione alla gara, non esonera la piccola o media impresa dall'onere di prestare la garanzia in ipotesi di aggiudicazione.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **pena l'esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari;
- 2) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto Ministeriale del MISE del 19/01/2018 n. 31;
- 3) essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c) l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in raggruppamento orizzontale, ai sensi dell'art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, co.2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2) lettere b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9) del Codice (soccorso istruttorio) a condizione che la garanzia sia stata costituita prima della scadenza di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contenzioso.

12. Sopralluogo

Al fine di verificare l'ubicazione dei punti di indagine e dei futuri piezometri, il sopralluogo è **obbligatorio** e potrà essere effettuato entro 48 ore prima della scadenza del termine fissato per la consegna delle offerte indicato nella sezione IV.2.2) del bando di gara.

Sono esclusi sopralluoghi autonomi.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Per effettuare il sopralluogo, i concorrenti devono inviare una nota mail all'indirizzo marotto@svda.it all'attenzione di Roberta Marotto o chiamare il nr. 0165/305557, indicando nome e cognome, e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo; al concorrente saranno comunicati la data, l'ora e il nominativo del referente che lo accompagnerà presso gli immobili.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, un procuratore generale la cui procura risultata depositata presso il Registro Imprese e da soggetti muniti di delega o tecnici o direttori tecnici dei concorrenti (muniti di documento attestante la rappresentatività).

In caso di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito di delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Non è ammessa la rappresentanza di più di un soggetto.

L'amministrazione aggiudicatrice trattiene l'originale dell'avvenuto sopralluogo e ne rilascia copia su richiesta del concorrente.

13. Soccorso istruttorio

La disciplina del soccorso istruttorio prevede il diritto dell'operatore economico a regolarizzare eventuali carenze formali della propria domanda, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.lgs. 50/16 e smi s.m.i.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, con **esclusione** di quelle afferenti all'offerta economica, l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine di **5 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara e Struttura Valle d'Aosta incamera la garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'istituto del *soccorso istruttorio* **non è ammissibile** per rimediare all'assenza, all'incompletezza ed a ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica (completamento o integrazione o correzione).

Ogni Operatore economico ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale l'Amministrazione aggiudicatrice darà prevalenza all'elemento sostanziale (sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici) e, dunque, l'esclusione dalla gara non sarà disposta in presenza di dichiarazione incompleta o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non regolarizzi la posizione su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, non possieda i requisiti di partecipazione o per gli altri casi di irregolarità non sanabili.

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice riesca autonomamente ad avviare un'istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti in capo all'Operatore economico o fosse già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante il possesso del requisito, in caso di carenza documentale, non applicherà il *soccorso istruttorio* ma reperirà la documentazione agli atti della società.

14. Partecipazione e presentazione delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione deve pervenire, pena l'esclusione, all'indirizzo di

cui alla sezione I.1) del bando di gara, entro il termine perentorio di cui alla sezione IV.2.2) del bando medesimo, con libertà di mezzi.

Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente.

La data del recapito è certificata dall'apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte dell'ufficio Segreteria di Struttura Valle d'Aosta S.r.l.

Il plico deve:

- a) essere chiuso con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno l'indicazione della denominazione e della sede dell'operatore economico (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, del mandatario e del/i mandante/i) e la seguente dicitura: "*Procedura aperta per l'esecuzione di nuovi piezometri e di nuovi sondaggi geotecnici – Non aprire*";
- b) contenere al suo interno due buste recanti l'indicazione del mittente, a loro volta chiuse, non leggibili in controluce e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente, "A – *Documentazione amministrativa*", e "B - *Offerta economica*".

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico concorrente in casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore (producendo in tal caso l'originale o la copia conforme della procura) e corredata di copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, costituito o da costituirsi, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la dichiarazione deve essere prodotta, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante o dal procuratore di **tutti i soggetti** componenti il raggruppamento, il consorzio ordinario di concorrenti o l'aggregazione di rete.

I seguenti documenti:

1. DGUE;
2. dichiarazione integrativa;
3. offerta economica;

devono essere redatti sui modelli predisposti dall'amministrazione aggiudicatrice e reperibili all'indirizzo www.svda.it sezione *Bandi di gara in corso*.

Per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola copia** del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su modelli distinti.

14.1. Nella busta "A – *Documentazione amministrativa*" devono essere inseriti, pena l'esclusione:

a) DGUE di cui al modello editabile allegato **A1) prodotto in modalità elettronica** (dischetto o chiavetta) in base al disposto dell'art.85, comma 1, del D.lgs. 50/16 s.m.i.: l'operatore economico compila il *documento di gara unico europeo* redatto in conformità all'allegato modello di formulario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso l'originale o la copia autentica della procura) e corredato da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore.

La compilazione del DGUE è effettuata in conformità alle Linee guida della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

In ipotesi di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico per ciascun ausiliario, **allega**:

1. **DGUE prodotto in modalità elettronica**, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliario.

In ipotesi di ricorso al subappalto l'operatore economico dev compilare la sezione D.

E' vietata ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i., a pena di nullità, la cessione del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 6.1) del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico **può compilare solo** la sezione intitolata '*indicazione globale per tutti i criteri di selezione*' della parte IV, **senza** compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari **da tutti** gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1), lettera f), del D.lgs. 50/16 e smi che si avvalga della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai consorziati, il DGUE **deve** essere prodotto dal **consorzio** e dal **consorziato** per conto del quale il consorzio ha dichiarato di voler concorrere.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art.80, comma 3, del Codice è resa dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico indicando i dati identificativi degli stessi (rif. *Comunicato del Presidente Anac del 8/11/2017*). Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico **non intenda** rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1,2 e 5, lettera l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del Codice, **detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio** la dichiarazione ex art.80, commi 1,2 e 5, lettera l) del Codice, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80, comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

b) dichiarazione integrativa di cui al modello allegato A.2)

L'operatore economico rende una dichiarazione sostitutiva cartacea ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale dichiara:

- remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare a proprio carico gli oneri per la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSS, previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008, e di consegnarne copia all'Amministrazione aggiudicatrice prima della consegna dei lavori;
- in caso di aggiudicazione di assicurare la presenza a tempo pieno in cantiere di un geologo con almeno due anni di esperienza nel campo specifico delle indagini e delle prove in sito;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui al p.to A) delle premesse del presente disciplinare di gara;

c) nel caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di operatori economici:

a) se già costituito:

- per il **raggruppamento**: mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferiti dai mandanti al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso);
- per il **consorzio stabile, consorzio di cooperative e imprese artigiane**: atto costitutivo in originale o copia autenticata;

b) se non ancora costituito:

- **dichiarazione** in carta libera d'impegno alla costituzione del raggruppamento o del consorzio temporaneo redatta su carta libera, di cui al modello allegato **A3)** sottoscritta, **pena l'esclusione**, dai soggetti o loro legali rappresentanti che lo costituiranno;

d) nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
 - 1.1) **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice

dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

1.2) **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

1.3) **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verrà eseguita da ciascuna impresa aderente alla rete (al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010) nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

2) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009: **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verrà eseguita da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo **mandato nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

3) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

in caso di raggruppamento costituito:

3.1) **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verrà eseguita da ciascuna operatore economico concorrente;

in caso di raggruppamento non ancora costituito:

3.2) **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verrà eseguito da ciascuna impresa aderente alla rete (al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010) nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- e) **garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 10) del presente disciplinare: la garanzia deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente, nonché copia dei certificati posseduti per usufruire delle riduzioni di cui all'art.93, comma 7 del Codice;
- f) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2012, n. 111 rilasciato a nome dell'operatore economico concorrente e del suo eventuale ausiliario (nel caso in cui non sia reperibile dal sito ANAC il modello specifico per l'istituto dell'avvalimento, l'operatore economico può utilizzare quello per il raggruppamento).

14.2 Nella busta "B - Offerta economica" deve essere inserita, pena l'esclusione, la dichiarazione di offerta, in carta legale o resa legale, contenente l'indicazione:

- i) in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto rispetto all'entità totale presunta dell'appalto soggetta a ribasso. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevale quella in lettere;
- ii) dei costi aziendali interni relativi alla sicurezza di cui all'art.95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- iii) dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art.95, comma 10.

Con riferimento al p.to iii), l'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione verifica se il costo della manodopera indicato dall'offerente rispetta i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.

Non sono ammesse offerte di importo pari o superiori alla base d'asta; in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La percentuale di ribasso offerta sull'importo del corrispettivo posto a base di gara si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione del suo ammontare.

La dichiarazione d'offerta deve essere sottoscritta dai soggetti sottoscrittori delle corrispondenti DGUE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici **già costituito** la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta dal solo operatore economico mandatario.

Non è ammesso l'istituto del *soccorso istruttorio* per rimediare all'assenza, all'incompletezza ed a ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica (completamento o integrazione o correzione).

15. Criterio e modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione provvisoria dell'appalto è disposta dal Seggio di gara con il criterio del minor prezzo, inferiore rispetto a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/16 e s.m.i. se il numero delle offerte ammesse sarà uguale o superiore a dieci.

Se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci il criterio adottato sarà quello del massimo ribasso con eventuale valutazione della congruità delle offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Precisazioni in relazione al sorteggio di cui all'articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici:

1) per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere **a)**, **b)** ed **e)** della predetta norma, il cosiddetto taglio delle ali, che consiste nell'accantonare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media

aritmetica dei ribassi percentuali offerti; a tale scopo le offerte con identico ribasso percentuale, *collocate nelle "ali" o a cavallo delle "ali"*, ai fini del calcolo del numero delle offerte da accantonare, avranno lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;

2) limitatamente ai metodi di cui alle lettere **a)** ed **e)** della norma citata, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali di cui al numero 1), il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media aritmetica si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che residuano **dopo** il suddetto taglio delle ali;

3) limitatamente al metodo di cui alla lettera **b)** della stessa norma, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali di cui al numero 1), saranno sommati i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, sarà applicata l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle predette offerte residue (se la prima cifra dopo la virgola è pari oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale uguale a tale cifra);

4) a prescindere dal metodo sorteggiato, per il calcolo dell'anomalia saranno **due** i decimali utili considerati dopo la virgola; la seconda cifra decimale sarà arrotondata per eccesso di una unità nel caso in cui la terza cifra decimale risulti essere pari o superiore a 5; tale limite non opera nelle successive operazioni di calcolo;

5) per l'ipotesi in cui sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera **c)**, qualora la media aritmetica di tutte le offerte sia inferiore di meno del 20% rispetto all'offerta massima (la migliore), non vi sarà alcuna soglia di anomalia, quindi alcuna offerta da escludere o da giustificare;

6) per l'ipotesi in cui sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera **d)**, *per media aritmetica dei ribassi in termini assoluti* si intende la media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse.

16. Procedura di gara

Le operazioni di gara hanno inizio presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice in Via L.V. del Col du Mont nr. 28 (Aosta), il giorno **12 luglio 2018** alle ore **10:00** e potranno essere aggiornate dalla Commissione di gara ad ore e giorni successivi, che verranno comunicati agli operatori economici a mezzo nota PEC, mail o via fax con un preavviso di almeno 24 ore.

Alle suddette operazioni potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici o i soggetti, uno per ogni operatore economico concorrente, che esibiranno specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti dal seggio di gara.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il giorno **12 luglio 2018** alle ore **10:00**, presso la sede della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. il Responsabile Unico del Procedimento o altro soggetto responsabile di funzione dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, o un legale incaricato dalla Società, in qualità di Seggio di gara, procederà a:

- verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a partecipare ed a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del corrispondente operatore economico;
- verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste "A- Documentazione amministrativa" e "B - Offerta economica" e in caso di loro assenza escludere l'operatore economico dalla gara;
- accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta "A- Documentazione amministrativa". Qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di trattamento fra i concorrenti né l'interesse di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., il Seggio di gara invita il

legale rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento o a fornire chiarimenti;

- a sorteggiare uno dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 2, D.lgs. 50/16 e smi s.m.i.;
- all'apertura del plico "B – Offerta economica", all'individuazione della soglia di anomalia, all'esclusione automatica di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media finale, a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha formulato il ribasso che si avvicina per difetto alla predetta soglia e a redigere la graduatoria provvisoria.

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio pubblico.

Al termine del procedimento sarà dichiarata l'aggiudicazione in favore del miglior offerente e troveranno applicazione gli artt. 32 e 33 del D.Lgs.50/2016 e smi.

La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Struttura Valle d'Aosta Srl, o dell'Amministratore Delegato o del Dirigente.

L'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce la documentazione comprovante il possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale anche attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e, ove non sia possibile, presso le competenti autorità amministrative ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Struttura Valle d'Aosta, successivamente, procederà a chiedere all'aggiudicatario l'esibizione, nel termine di 15 gg., di tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto mediante scambio di lettera commerciale.

Struttura si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di un'unica offerta, purché valida. Non sono ammesse e pertanto saranno escluse le offerte alla pari, in aumento, parziali, indeterminate e condizionate.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

17. Aggiudicazione

In caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del secondo concorrente, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra indicati, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dal provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve produrre la garanzia definitiva di esecuzione del contratto, nella misura e nei modi previsti dall'art.103; in ipotesi di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo, a consorzio ordinario di concorrenti o ad aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, deve essere prodotto l'atto

costitutivo o il contratto di rete nelle forme di legge contenente le indicazioni prescritte dall'art.48 del Codice.

L'operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2012, n.187, convertito nella L. 17 dicembre 2010 n.217.

Le spese contrattuali sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Consegna dei lavori in pendenza di contratto: il verbale di consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare i lavori, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in pendenza della conferma d'ordine.

18. Altre informazioni

Split payment

L'amministrazione aggiudicatrice applica lo split payment; in ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti l'amministrazione aggiudicatrice accetterà le fatture dei soggetti costituenti il raggruppamento ma disporrà i pagamenti **esclusivamente** nei confronti della mandataria.

19. Pubblicità

Il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale sull'Albo pretorio del Comune di Aosta e nei siti internet www.svda.it, www.regione.vda.it, www.servizicontrattipubblici.it

20. Avvertenze

Eventuali richieste di chiarimento sul presente disciplinare, sul bando di gara e sulla documentazione complementare, sono riscontrate dall'Amministrazione aggiudicatrice soltanto se pervengano alla medesima entro il 6/7/2018. Per garantire una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di trattamento fra i concorrenti, tutte le richieste devono essere inoltrate **esclusivamente** per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo marotto@svda.it o fax al n. +390165305530.

Nel sito internet www.svda.it, in apposito file in costante aggiornamento, sono pubblicate in forma anonima tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre necessarie comunicazioni in ordine alla gara d'appalto; gli stessi possono essere visionati dai soggetti interessati alla partecipazione; le risposte ai quesiti pubblicate nel sito valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara e pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la pagina web per acquisire informazioni sulla procedura in oggetto.

Gli Operatori economici prendono atto che Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa, reperibile sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice al seguente indirizzo: www.svda.it

I dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, sono acquisiti dall'amministrazione aggiudicatrice e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale o per dare esecuzione ad obblighi di legge.

21. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Aosta, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Aosta, 18 giugno 2018.

Allegati:

- A1) DGUE editabile da produrre su supporto informatico;
- A2) modello dichiarazione integrativa al DGUE;

- A3) modello di dichiarazione di impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- A4) modello di dichiarazione di offerta economica;
- A5) schema di contratto;
- A5) quaderno d'oneri e norme tecniche (documento unico).

Struttura Valle d'Aosta
La responsabile del procedimento
Daria Berra